



Operatore ecologico e passaggio di livello

Sono un operatore ecologico e lavoro presso una società privata appaltante il mio comune. Il mio contratto: ccnl per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali 5 aprile 2008 con successive modifiche. Dopo 25 anni che svolgo questa attività e 7 con questa società, guidando un daylin mini compattatore con in mio possesso la patente D ho diritto ad un passaggio di livello? Il mio livello attuale è il 2 parametro A.

L'art. 2103 cod. civ. stabilisce un principio generale in materia di corrispondenza fra le **mansioni** effettivamente svolte dal **lavoratore** e il livello contrattuale dal medesimo ricoperto, ossia che *“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”* Inoltre, sempre il medesimo articolo del codice civile stabilisce che *“Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in*

servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.”

Al lato pratico quindi, per verificare un eventuale diritto del lettore al passaggio di **livello** occorre per prima cosa individuare il più precisamente possibile le mansioni da lui effettivamente svolte nell'attività quotidiana con particolare riferimento alle attività ricorrenti e caratterizzanti il suo lavoro e, successivamente, confrontarle con le corrispondenti declaratorie previste per ciascun livello dal contratto collettivo a lui applicato.

Confrontando quanto riferito dal lettore con lo specifico inquadramento del personale contenuto nell'art. 15 del CCNL a lui applicato, il livello 2 parametro A appartiene all'area **spazzamento**, raccolta, tutela e decoro del territorio a cui, in generale, appartiene *“il personale che, assegnato ad attività di spazzamento, di raccolta rifiuti, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti, macchinari e veicoli per la guida dei quali è richiesta al più la patente di categoria B con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante e i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato.”*

In particolare per il livello 2 è prevista la seguente declaratoria: *“Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del primo livello **[1]**, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo acquisibili con un periodo di pratica anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3 **[2]**.”*

Ciò detto, la circostanza riferita dal lettore di aver svolto questa attività alle dipendenze della società sua attuale datrice di lavoro per sette anni potrebbe comportare un passaggio di livello soltanto ove si dimostri, con onere della prova a carico dello stesso, che le mansioni effettivamente svolte dal lettore corrispondono a quello di un livello superiore e che tali mansioni, oltre ad essere tuttora svolte, sono state da questi effettuate per il periodo minimo previsto dal CCNL o, in mancanza, dalla legge.

Il possesso della patente D infatti, sebbene astrattamente contemplata ad esempio dal terzo livello dell'area conduzione nel soprarichiamato CCNL, non comporta di per sé solo il diritto ad acquisire una promozione poiché ciò che conta è l'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti al preteso livello di inquadramento così come chiarito dalla giurisprudenza **[3]**.

Per concludere quindi, in base all'art. 16 del CCNL richiamato, *“qualora lo svolgimento di mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione al livello superiore - nella posizione parametrica B, ove prevista - diviene definitiva dopo un periodo lavorativo di 90 giorni di effettivo svolgimento delle mansioni [...]”*.

Naturalmente, oltre a verificare che la succitata disposizione non sia stata modificata dai successivi rinnovi del CCNL, occorrerà analizzare compiutamente le mansioni effettivamente svolte dal lettore e ricondurle alla declaratoria di livello loro propria.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avv. **Enrico Braiato***

[1] Declaratoria del primo livello: “Lavoratori che, adibiti al servizio di spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio, eseguono operazioni semplici le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica anche utilizzando strumenti e macchinari a motore nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria A”.

Profili esemplificativi:

- addetto all'attività di spazzamento e/o raccolta anche con l'ausilio di veicoli;
- addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di autocompattatori;
- addetto ad attività di pulizia e diserbo delle aree verdi e/o cimiteriali;
- addetto alle pubbliche affissioni/deaffissioni, pulizia e cancellazione scritte murarie.

[2] Profili esemplificativi del livello 3:

- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di spazzatrici, innaffiatrici, compattatori;
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature ad alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria ecc.

[3] Si veda, ad esempio, Cass. civ., Sez. Lav., 30.10.2008, n. 26234 *“Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. [...]”*

Profili esemplificativi:

- *addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;*
- *addetto alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza la preparazione dei relativi composti;*
- *addetto al risanamento ambientale;*
- *addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;*
- *addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica verticale e orizzontale;*
- *addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali ecc.”*